



COMUNE DI NOVELLARA

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E
LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 in data 01.10.2015
Entra in vigore il 19.10.2015

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione pag. 3

CAPO II – UTILIZZAZIONE DELLE AREE

Art. 2 – Fruizione delle aree verdi pag. 3

Art. 3 – Responsabilità pag. 3

CAPO III – CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI

Art. 4 – Veicoli a motore pag. 4

Art. 5 – Velocipedi pag. 4

Art. 6 – Altre limitazioni alla circolazione pag. 4

CAPO IV – UTILIZZO TEMPORANEO A SCOPO RICREATIVO DELLE AREE VERDI DA PARTE DI PRIVATI

Art. 7 – Attività consentite/autorizzazioni pag. 4

Art. 8 – Modalità di svolgimento pag. 5

Art. 9 – Pulizia dei luoghi pag. 5

Art. 10 – Rispetto delle norme vigenti pag. 5

CAPO V – UTILIZZO DEL SPAZI E DEGLI ARREDI URBANI DELLE AREE VERDI

Art. 11 – Attività consentite con autorizzazioni pag. 5

Art. 12 – Fruizione vialetti/spazi e arredi urbani delle aree verdi pag. 6

CAPO VI – ACCESSO E USO DELLO SKATEPARK E DELLA PISTA DA BMX

Art. 13 – Finalità pag. 7

Art. 14 – Accesso alle strutture pag. 7

Art. 15 – Prevenzione degli infortuni pag. 8

Art. 16 - Divieti pag. 8

CAPO VII – MISURE CONTRAVVENZIONALI

Art. 17 – Sanzioni pag. 9

CAPO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – Pubblicità del regolamento pag. 9

Art. 19 – Entrata in vigore pag. 10

CAPO I NORME GENERALI

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la tutela e la fruizione delle aree verdi urbane e dei parchi attrezzati insistenti sul territorio del Comune di Novellara.
2. Le aree verdi urbane e i parchi attrezzati sono fruibili da tutti.
3. Il presente regolamento è integrato, per le parti che non risultano incompatibili, dalle norme del regolamento di polizia locale, del regolamento di gestione dei rifiuti e del regolamento urbanistico ed edilizio, allegato “d”, recante disposizioni sugli “impianti verdi e norme alla tutela delle alberature e dei giardini” e le relative sanzioni.

CAPO II UTILIZZAZIONE DELLE AREE

Art.2 Fruizione delle aree verdi

1. La normale fruizione delle Aree Verdi deve avvenire nel rispetto della riqualificazione del paesaggio e del benessere ambientale; essa è complemento essenziale per la qualità della vita dei cittadini e degli animali da compagnia.
2. La fruizione è libera e gratuita, sempre che sia attuata nel rispetto delle piante, degli animali e delle persone, e non ha limiti di orario fatto salvo le limitazioni indicate negli articoli successivi.

Art. 3 Responsabilità

1. Le Aree Verdi non sono provviste di personale addetto alla sorveglianza: ogni persona vi accede sotto la propria responsabilità e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
2. Il Comune di Novellara non è responsabile per incidenti e/o infortuni cagionati dall'uso delle strutture presenti, né per eventuali incidenti e/o infortuni cagionati da un uso improprio o negligente delle stesse, né per eventuali furti che possono essere perpetrati.
3. L'Amministrazione Comunale, quindi, non risponde di oggetti, valori e cose lasciati incustoditi all'interno delle “aree verdi”.
4. Eventuali danni agli elementi dell'impianto causati da comportamenti scorretti, negligenti e/o dolosi saranno interamente addebitati all'autore.
5. È dovere di tutti gli utilizzatori mantenere le “aree verdi” con le relative strutture pulite e ordinate.

CAPO III
CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI

Art.4
Veicoli a motore

1. All'interno delle Aree Verdi sono normalmente vietati il transito e la sosta dei veicoli a motore.
2. Il transito e la sosta sono consentiti ai mezzi di soccorso e delle forze di polizia.
3. Il transito e la sosta sono consentiti, altresì, agli automezzi, a velocità moderata, delle ditte adibite alla manutenzione degli impianti e al rifornimento degli esercizi eventualmente presenti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

Art.5
Velocipedi

1. I velocipedi potranno transitare solo sui sentieri ciclabili, a velocità ridotta, senza recare disturbo o intralcio ai pedoni; diversamente dovranno essere condotti a mano. In ogni caso, essi dovranno sostare negli appositi spazi qualora esistenti.
2. È, pertanto, vietato il deposito o l'ammasso di velocipedi e ciclomotori sulle aiuole e a ridosso di alberi e arbusti in modo tale da potervi arrecare danno.

Art. 6
Altre limitazioni alla circolazione

È vietato accedere alle Aree Verdi con animali da soma, quali, ad esempio, cavalli, e/o con altri mezzi a trazione animale.

CAPO IV
UTILIZZO TEMPORANEO A SCOPO RICREATIVO DELLE AREE VERDI DA PARTE DI PRIVATI

Art.7
Attività consentite/autorizzazioni

1. Nelle Aree Verdi è consentito, previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale preposto, lo svolgimento di eventi ricreativi organizzati da privati, quali battesimi, compleanni, ecc..
2. Gli eventi privati dovranno svolgersi esclusivamente nella porzione di area all'uopo autorizzata.
3. I privati che intendano usufruire delle aree verdi dovranno inoltrare apposita richiesta allo "sportello unico delle manifestazioni", fermo restando quanto eventualmente previsto dai rapporti convenzionali.
4. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere mostrata, a richiesta, agli addetti preposti ai controlli.
5. Il Comune potrà non concedere l'autorizzazione o potrà porre limitazioni per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e, comunque, per altre ragioni di pubblico interesse.

Art.8
Modalità di svolgimento

1. Gli eventi privati dovranno tenersi negli orari concordati con l'Amministrazione comunale.
2. I suddetti orari sono da considerarsi comprensivi del tempo occorrente per la predisposizione dell'area all'uso e la successiva pulizia dell'area utilizzata.
3. È vietato accendere fuochi liberi di qualsiasi tipo, mentre è ammesso l'uso del barbecue solo nelle aree appositamente attrezzate.
4. Può essere ammesso l'uso di fonti sonore purché nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia.
5. È vietato tenere comportamenti che arrechino disturbo alla quiete pubblica.

Art.9
Pulizia dei luoghi

1. Sono a completo carico dei richiedenti tutte le spese e le operazioni inerenti la pulizia dell'area ed il ripristino dei luoghi.
2. La pulizia ed il ripristino dovranno avvenire obbligatoriamente al termine della manifestazione stessa; non è ammesso per alcun motivo il rinvio della pulizia dei luoghi al giorno seguente.
3. I rifiuti di qualsiasi genere, compresi i residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere raccolti e smaltiti a cura del privato organizzatore mediante i contenitori stradali per rifiuti solidi urbani, nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi.
4. Non è ammesso il deposito (anche se all'interno di sacchetti) dei rifiuti presso i cestini presenti nei parchi.
5. Nel caso di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, oltre alle sanzioni amministrative, il Comune si riserva di addebitare al trasgressore le spese sostenute per la pulizia dell'area.

Art.10
Rispetto delle norme vigenti

1. Durante la tenuta degli eventi privati autorizzati rimangono valide tutte le norme vigenti, e le relative sanzioni, in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi, conduzione di animali, ecc.

CAPO V
UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEGLI ARREDI URBANI DELLE AREE VERDI

Art.11
Attività consentite con autorizzazione

All'interno delle Aree Verdi è permesso, previa autorizzazione:

- organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli, manifestazioni culturali e sportive;
- installare attrezzature mobili e/o fisse di qualsiasi genere utili per l'esercizio delle attività indicate al punto precedente;
- esercitare forme di commercio o altre attività remunerative.

Art.12

Fruizione vialetti/spazi e arredi urbani delle aree verdi

1. Nelle Aree Verdi sono vietati i seguenti comportamenti:

- scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
- arrampicarsi sugli alberi, sui monumenti, sulle recinzioni, ecc.;
- guastare o sporcare le panchine, i giochi o le attrezzature, ecc.;
- collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle strutture od alle piante;
- svolgere competizioni sportive od allenamenti non autorizzati;
- calpestare le aiuole;
- danneggiare i prati e le siepi, staccare rami;
- mettere a dimora fiori o piante;
- eseguire giochi che possono in qualsiasi modo recare disturbo, pericolo o danno alle persone o alle cose;
- molestare o catturare animali, uova o nidi;
- addestrare cani;
- condurre cani senza guinzaglio e/o museruola, tranne nelle aree appositamente contrassegnate dove ciò sia acconsentito (aree di sgambamento) e secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale di Polizia Locale;
- permettere ad un animale in affidamento di imbrattare i viali ed i giardini. Il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide e ad avere con sé i sacchetti per la raccolta;
- accedere con il cane od altri animali nelle aree gioco riservate ai bambini;
- utilizzare il barbecue al di fuori degli appositi spazi attrezzati a ciò destinati ed accendere fuochi;
- installare tende, campeggiare o pernottare;
- buttare oggetti o spargere liquidi;

- affiggere e/o distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa al di fuori delle bacheche appositamente predisposte;

- provocare rumori o schiamazzi, fare uso di strumenti sonori o musicali che possono disturbare le altre persone presenti nel parco, nei giardini e nelle abitazioni limitrofe.

2. L'Orario di fruizione degli spazi ludici con le relative strutture appositamente attrezzate nelle aree verdi è dalle ore 07.00 alle ore 22.00, fatto salvo le fasce d'orario nelle quali dovrà essere adottato un comportamento consono al rispetto della quiete e del silenzio (dalle 13.00 alle 15.00).

3. Limitazioni di orario diverse potranno essere stabilite in occasione di manifestazioni e/o eventi.

CAPO VI ACCESSO E USO DELLO SKATEPARK E DELLA PISTA DA BMX

Art. 13

Finalità

1. Le strutture skatepark e pista BMX, ubicate all'interno del parco pubblico Augusto Daolio, sono state realizzate allo scopo di favorire la pratica di attività sportiva/ricreativa, stimolando la socializzazione ed il reciproco rispetto fra tutti i fruitori.

Art. 14

Accesso alle strutture

1. L'accesso allo skatepark e alla pista per BMX è libero e gratuito. Il loro utilizzo è riservato esclusivamente alla pratica dello skateboard e dei pattini in linea per il primo, e alla specialità della bici BMX per la seconda, secondo gli orari e le modalità previste nel presente articolo e che saranno affissi all'ingresso degli impianti.

2. Lo skatepark e la pista per BMX sono accessibili ogni giorno dell'anno da mezz'ora dopo il sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto, fatto salvo le fasce d'orario nelle quali dovrà essere adottato un comportamento consono al rispetto della quiete e del silenzio (dalle 13.00 alle 15.00).

3. Limitazioni all'uso potranno essere stabilite per interventi di manutenzione o in occasione di manifestazioni organizzate e/o autorizzate dal Comune di Novellara. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di riservare, per un massimo di dieci giorni l'anno, ad associazioni, società e gruppi per l'organizzazione di manifestazioni sportive con un preavviso di almeno sette giorni antecedenti l'evento tramite cartelli informativi apposti nelle zone antistanti l'area skatepark. In ogni caso, il Sindaco per motivi di pubblico interesse potrà vietare l'uso momentaneo della struttura.

4. Ogni persona vi accede esclusivamente sotto la propria responsabilità o, se minorenne, sotto quella di un genitore o di chi ne fa le veci.

5. In particolare, i minori di anni 12 possono accedervi solo se accompagnati e seguiti da una persona maggiorenne.

6. Deve comunque intendersi esclusa ogni responsabilità del gestore e/o dell'ente proprietario dei beni, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 2051 del Codice Civile.

7. Qualsiasi oggetto o mezzo estraneo all'utilizzo delle strutture skatepark e pista BMX (zaini, borse, radio, bici, ecc.) dovrà essere lasciato all'esterno delle strutture.

8. Per ragioni di sicurezza non è consentita la sosta all'interno delle strutture a chi non è impegnato nelle attività.

Art. 15 Prevenzioni degli infortuni

1. Al fine di prevenire possibili infortuni è fatto obbligo per tutti l'uso delle apposite protezioni: casco protettivo ben allacciato, ginocchiere, gomitiere, polsiere, e limitatamente alla pista per BMX la pettorina.

2. È fatto obbligo ai fruitori, prima di procedere all'utilizzo delle strutture, di effettuare una ricognizione dei percorsi, per verificare:

- la funzionalità degli stessi;
- la percorribilità in rapporto alla presenza di ostacoli e/o altri utilizzatori;
- il grado di difficoltà delle strutture in rapporto alle proprie capacità sportive;

3. In caso di emergenza sanitaria, è compito di tutti gli utilizzatori della struttura attivarsi per effettuare la chiamata al 118.

Art. 16 Divieti

1. È vietato l'uso dello skatepark e della pista per BMX qualora le superfici risultino essere bagnate o anche semplicemente umide, e nelle ore serali e notturne e comunque in condizioni di scarsa visibilità.

2. Le piste non devono essere utilizzate qualora le condizioni meteorologiche si dimostrino essere avverse (pioggia, neve, ghiaccio, ecc.).

3. È vietato l'accesso allo skatepark e alla pista per BMX durante le manifestazioni e le attività sportive/ricreative programmate e/o autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

4. È vietato tenere comportamenti scorretti nei confronti di persone e cose: è dovere di tutti mantenere un comportamento idoneo e rispettoso nei confronti degli altri fruitori nonché mantenere la pulizia degli impianti.

5. È vietato agli spettatori accedere alle piste.

6. È vietato sostare all'interno della struttura e nei dintorni della medesima se non impegnati nell'attività.

7. È vietato sostare per periodi prolungati su componenti delle strutture (bank, funbox, step, salti, pump ecc.) per non intralciare le attività degli altri utilizzatori.

8. È vietato sporcare gli impianti con ogni mezzo e lasciare qualsiasi genere di rifiuto.

9. È vietato fumare e consumare cibi e bevande all'interno dello skatepark e della pista per BMX.
10. È vietato introdurre animali nelle piste.
11. È vietato ogni intervento di manutenzione, modifica e alterazione delle strutture da parte degli utilizzatori; in particolare è fatto divieto di applicare cere, paraffina, lubrificanti, vernici, apporti o rimozioni di terra.
12. È vietato usare gli impianti e gli attrezzi personali in maniera impropria.
13. È vietato introdurre contenitori di vetro all'interno delle strutture;
14. È vietato produrre rumori molesti atti a disturbare la quiete pubblica (ad es. musica ad alto volume) se non esplicitamente autorizzati all'interno di una manifestazione;
15. È vietato utilizzare lo skatepark con biciclette di qualsiasi tipo o ogni altro mezzo che non siano skateboard e pattini in linea;
16. È vietato utilizzare la pista per BMX con motociclette di qualsiasi tipo o ogni altro mezzo che non siano biciclette specifiche per BMX o MTB.
17. È assolutamente vietato intraprendere gare di competizione sia nello skatepark che nella pista per BMX e, per quest'ultima, è fatto obbligo di mantenere una distanza di almeno trenta metri tra una bicicletta e l'altra, se viene utilizzata in contemporanea da più di una persona.

CAPO VII MISURE CONTRAVVENZIONALI

Art.17 Sanzioni

1. Fatto salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 450,00. Ai sensi dell'art 16 della legge 24.11.1981, n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00.
2. All'accertamento delle violazioni provvedono gli agenti della Polizia Municipale, gli agenti di Polizia Giudiziaria e Amministrativa e le G.G.E.V. Raggruppamento di Reggio Emilia.
3. Eventuali danni agli elementi dell'impianto causati da comportamenti scorretti, negligenti e/o dolosi, saranno denunciati all'autorità competente e saranno addebitati ai trasgressori.
4. Ai fini del presente regolamento si applicano le norme e procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 Pubblicità del regolamento

1. Ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line e conservato nella raccolta dei regolamenti.

2. L'Amministrazione provvederà a dare adeguata informazione alla cittadinanza

Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, unitamente alla delibera consiliare di approvazione, il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione, fatta salva la dichiarazione di immediata esecutività.